

Cl: 8.2  
Fasc:N.45.1/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/2006 E S.M.I E L. R. 13/2023.  
PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA LINEA DI RECUPERO R5 DEL EER 170504 – TERRE E  
ROCCE DA SCAVO – NELLA PRODUZIONE DI LATERIZI.  
PROPONENTE: PILONE VINCENZO S.R.L., VIA VECCHIA DI PIANFEI N. 2/B, 12084 – MONDOVI.  
ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 13.09.2023 con prot. di ric. n. 58713, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Pilone Vincenzo S.r.l., con sede legale in Via Vecchia di Pianfei n. 2/B a Mondovì (CN);
- con nota provinciale prot. n. 59508 del 15.09.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 15 settembre al 16 ottobre 2023;
- con nota prot. n. 59507 del 15.09.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati ed a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale 7.z.b) dell'Allegato B della L.R. 13/2023 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno"*.
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 07 novembre 2023, l'Organo Tecnico provinciale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo rif. nota prot. ric. 71108 del 08.11.2023 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio rif. nota prot. ric. n. 68821 del 27.10.2023, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.

- Con nota prot. n. 71204 del 08.11.2023 si è proceduto pertanto alla richiesta di chiarimenti, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Con nota prot. ric. n. 78664 del 07.12.2023 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 07.12.2023 con prot. n. 78847.
- In data 19 dicembre 2023 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito per svolgere l'istruttoria tecnica relativa alle integrazioni depositate e, sulla base dei chiarimenti forniti, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/23, per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nelle note con prot. ric. n. 82773 del 21.12.2023 dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, e prot. ric. n. 82113 del 19.12.2023 del Settore provinciale Tutela del Territorio.
- Nella predetta riunione dell'Organo Tecnico sulla base dei contributi citati, si è evidenziato quanto segue:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- autorizzazione al recupero R5 e R13, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. mediante la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- eventuale autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica comunale da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.

2. Dal punto di vista tecnico, l'impianto in oggetto andrà a sorgere a Mondovì (CN), via Vecchia di Pianfei n. 2b, nell'area adiacente all'attività di produzione di laterizi della Società "Pilone Vincenzo S.r.l.", in una zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti (Autorizzazione Integrata Ambientale - Det. Dir. 171 del 7/03/2013 rilasciata dalla Provincia di Cuneo - Direzione Servizi ai cittadini e Imprese - Settore Tutela Territorio). Al fine di implementare la sostenibilità ambientale della propria filiera di produzione, la Società "Vincenzo Pilone S.r.l." intende avviare una linea di trattamento finalizzata a recuperare - nel processo di produzione di laterizi - la tipologia di rifiuti inerti codificati con *EER 170504 Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503* (terra e rocce derivanti da attività di movimento terra/scavi presso aree verdi, residenziali o industriali (esclusi gli interventi di bonifica).

Con tale progetto la Società istante mira a intercettare quei flussi di rifiuti inerti EER 170504 - per lo più provenienti da scavi condotti in prossimità - idonei per le loro caratteristiche mineralogiche all'inserimento nell'impasto per la produzione di laterizi consentendo quindi di:

- minimizzare lo sfruttamento di materie prime non rinnovabili quali le argille e le marne naturali;
- minimizzare lo smaltimento di rifiuti inerti (EER 170504) tecnologicamente impiegabili in sostituzione di minerali naturali;
- ottimizzare la produzione di laterizi anche in previsione dei requisiti CAM.

In progetto viene stimata una capacità di recupero e di impiego di circa 30.000 ton/anno di rifiuto, pari a circa il 10% del consumo annuo di materie prime vergini.

Il rifiuto EER 170504 avrà una provenienza di prossimità e non deriverà da attività di bonifica.

Si considera che i livelli acustici determinati dalla movimentazione del materiale di riuso non andranno a variare il clima acustico presente in precedenza.

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto e sulla base delle integrazioni depositate, si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

#### **a) Gestione Rifiuti**

La ditta intende gestire i rifiuti nel rispetto del D. M 05/02/98 e s.m.i. punto 7.31 bis dove viene previsto come caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti finiti dei prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate. Ma andando ad analizzare la gestione di questi rifiuti la fase di R5, secondo quanto indicato intende svolgerla prima della formazione dell'impasto e del prodotto finito formando un cumulo di circa 1000 mc pari a circa 1800 t tramite analisi calciometrica e test di ritiro in essiccazione, si tratta di due cose distinte: uno è

la formazione di prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate ed un altro è la formazione di un "composto" da utilizzare per la produzione di laterizi e quindi come definito caso per caso.

La fase di stoccaggio, viene intesa come parte del processo produttivo, perché le argille e le marne, rifiuto e non, devono subire una fase di svernamento/omogeneizzazione/maturazione del rifiuto ma che viene in ogni caso svolta anche per la materia prima. Questa attività è svolta per uniformare le caratteristiche del materiale e quindi del prodotto finito. Anche nei documenti BREF del comparto della ceramica viene indicato che lo stoccaggio si rende necessario in quanto l'argilla non è direttamente utilizzabile. Quindi la ditta chiede la cessazione della qualifica di rifiuto in questa fase della lavorazione.

La ditta indica in dettaglio le verifiche preliminari di ammissibilità dei rifiuti, il monitoraggio e controllo che verrà svolto su ogni singolo lotto, la definizione del lotto, i campionamenti e i parametri ricercati. L'analisi chimico fisica sul rifiuto in ingresso verrà svolta da laboratori accreditati che attestino la non pericolosità.

Nel dettaglio si evince altresì che:

- la ditta insiste con la richiesta di E.o.W giustificandolo col fatto che non può introdurre direttamente i rifiuti nel ciclo produttivo, in quanto necessita di una fase preliminare di stoccaggio con svernamento, omogeneizzazione, maturazione, ma tale motivazione non pare sufficiente per concedere l'E.o.W., in quanto la ditta può chiedere l'autorizzazione alla fase di messa in riserva R13 che include tutte le operazioni preliminari al recupero R5 nel ciclo produttivo;
- in riferimento alla richiesta di rispettare i limiti colonna A per il CER 170504 la ditta riferisce che alcune partite di sottoprodotto, costituite da terre e rocce da scavo provenienti da scavi di prossimità e gestite secondo il D.P.R. 120/2017 e impiegate nella produzione, hanno evidenziato il rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i., mentre altre hanno evidenziato il rispetto della colonna B. Inoltre, le determinazioni condotte circa il livello di contaminazione naturale delle argille/marne vergini impiegate nella filiera di produzione dei laterizi hanno evidenziato il rispetto dei limiti di colonna B ed il superamento dei limiti di colonna A, per cui si è chiesto di ammettere al recupero i CER 170504 in linea con il succitato chimismo ovvero conformi alla tabella B.
- In proposito, anche sulla base di recenti pareri del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (c.f.r. nota di riscontro n. 174946 del 31\_10\_23 ad interpello Provincia di Novara ex art. 3 septies e nota di risposta interpello di Confindustria del 17\_11\_2023 n. 187169 su applicazione art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), si ritiene di escludere la possibilità di concedere l'EoW "caso per caso" del rifiuto CER 170504, prima dell'ingresso nel ciclo produttivo. **La ditta dovrà, pertanto, procedere con una richiesta di autorizzazione al recupero R5 ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da inserire nell'A.I.A., attivando una procedura di modifica sostanziale della stessa autorizzazione integrata;**
- la ditta comunica la procedura riportante le verifiche preliminari di ammissibilità da condursi su lotti omogenei di rifiuto, prima del conferimento all'impianto, che prevedono analisi secondo le linee guida SNPA 105/2021 per la verifica della non pericolosità dei rifiuti, nonché analisi della concentrazione di inquinanti che dovranno essere inferiori alla soglia di contaminazione di colonna B della tab. 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., oltre valutazioni visive e test prestazionali prima della pesatura e scarico dei rifiuti presso l'impianto. In seguito sul lotto da 1000 m<sup>3</sup>, si prevede un'analisi calcimetrica e test di ritiro in essiccazione presso laboratorio interno. Non è previsto il test di cessione All.3 del DM 5/02/98 in quanto E.o.W. confezionato non andrà a contatto con la matrice suolo, bensì impiegato per il confezionamento di laterizi cotti.
- Il proponente fornisce riscontro anche al quesito relativo all'apparente incongruenza tra la potenzialità produttiva dell'installazione dichiarata nella

relazione per il procedimento di Verifica I.A. e quella comunicata nel corso del recente riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). L'azienda ribadisce che non saranno richieste modifiche/aumenti di potenzialità. Fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti sui conteggi effettuati e sui tempi di lavorazione annui da considerare. La produttività teorica del laterificio allo stato attuale è, pertanto, pari a  $700 \text{ t/giorno} \times 300 \text{ gg/anno} = 210.000 \text{ t/anno}$  di prodotto finito cotto.

#### **b) Emissioni sonore**

Dalla visione della valutazione di impatto acustico contenente i rilievi di verifica delle emissioni sonore della fornace Vincenzo Pilone di Mondovì, si evince che:

- le lavorazioni avverranno nel solo periodo diurno, mentre in quello notturno rimarranno in funzione solamente l'essiccatoio ed il forno,
- le lavorazioni non comporteranno un aumento della produzione, ma solo una sua modifica;
- l'area risulta protetta da quinte arboree su tre lati, resta libero solamente il lato verso lo stabilimento;
- la Ditta in esame è in classe V, mentre i ricettori sono situati in classe III e IV;
- a pagina 18 il tecnico dichiara che, dai risultati riportati nelle tabelle 8.1, 8.2 emerge il rispetto dei limiti di emissione imposti dalla classificazione acustica comunale presso i ricettori sensibili individuati. Ne consegue che non viene presa in considerazione la valutazione del criterio differenziale. Si rammenta a tal proposito, che la valutazione del criterio differenziale va eseguita a prescindere dal rispetto dei limiti sopraccitati, previsti dalla Normativa. Le considerazioni che si possono eseguire in questa circostanza riguardano l'effettuazione della misura (in prossimità o all'interno dell'abitazione) e l'eventuale attenuazione "in facciata". Pertanto, il criterio di verifica del differenziale di immissione diurno trovando la sua applicabilità solamente qualora fossero presenti i 50 dB all'interno dell'abitazione, potrebbe non trovare approvazione. Tale situazione deve però essere esplicitata dal tecnico.

In conclusione, in base a quanto è contenuto nella relazione visionata, datata dicembre 2021, nonostante l'imprecisione sopraccitata, si può determinare la compatibilità, con la vigente Normativa in Acustica Ambientale, della modifica alla produzione che interesserà la fornace Vincenzo Pilone di Mondovì.

#### **c) Emissioni in atmosfera**

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la Ditta evidenzia che le attività in progetto, di fatto, sono equivalenti - sotto il profilo tecnologico - a quanto già oggi svolto presso l'installazione; infatti saranno realizzati stoccaggi di materiali equivalenti agli attuali e saranno impiegate le medesime tecnologie.

Con riferimento alle emissioni diffuse, descrive gli accorgimenti/interventi di mitigazione che verranno messi in atto:

- copertura dei carichi nei trasporti
- adeguata pavimentazione delle superfici di transito
- trattamento di materiali con un tenore di acqua libera tale da non indurre lo sviluppo di polveri aerodispersibili;
- estensione degli attuali sistemi/procedure di umidificazione anche alle attività in progetto;
- minimizzazione delle altezze di caduta;
- compartimentazione delle aree interessate
- regolamentazione della velocità di transito dei mezzi
- sospensione delle attività in caso di forte vento
- presenza di quinte arboree perimetrali.

Effettua quindi una stima delle medesime, prendendo in considerazione i seguenti contributi:

- · Trasporto del materiale in ingresso su viabilità interna
- · Scarico di materiale polverulento dai camion
- · Formazione e stoccaggio cumuli
- · Erosione del vento dei cumuli
- · Prelievo del materiale per avvio a produzione

e considerando gli interventi di mitigazione sopra riportati. Stima un'emissione oraria di polveri pari a 95,13 g/h. Considerando la distanza dai ricettori (130 m il ricettore più prossimo) sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida ARPAT, Provincia di Firenze, All. 1 della D.G.P. 213/09, ritiene di non dover programmare nessun intervento aggiuntivo.

Precisa che non saranno attivate nuove emissioni convogliate, in quanto non sono previste modifiche impiantistiche o procedure operative differenti da quelle attualmente attuate per l'impiego delle materie prime sostituite (argilla e marna) e che per quelle esistenti saranno mantenuti i monitoraggi previsti dall'AIA. Non è pertanto previsto un peggioramento della situazione in essere.

Anche le emissioni derivanti dai mezzi in opera non subiranno variazioni, in quanto non verrà incrementato il quantitativo di materiale trattato nel suo complesso rispetto alla situazione attuale. Si afferma inoltre che la provenienza del rifiuto è stimata essere di prossimità. Anche l'impatto da traffico non subirà variazioni.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n. 116*".

**Vista** la L.R. 19.07.2023 n. 13 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*"

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- In data 19 dicembre 2023, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 82773 del 21.12.2023 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio nota prot. 82113 del 19.12.2023, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e**

**ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, in quanto l'intervento in oggetto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. gestione Rifiuti; b. impatto acustico".

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

### **DISPONE**

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 13.09.2023 con prot. di ric. n. 58713, del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Pilone Vincenzo S.r.l., con sede legale in Via Vecchia di Pianfei n. 2/B a Mondovì (CN), per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al punto 1, all'obbligo per la Ditta di chiedere di effettuare l'attività di recupero rifiuti in oggetto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., mediante la modifica sostanziale dell'A.I.A.;
- 3. DI STABILIRE** che, nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza per la modifica sostanziale dell'A.I.A. sia debitamente aggiornato il Piano di monitoraggio e controllo, come richiesto dall'ARPA nella nota prot. 82773 del 21.12.2023.

### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2023;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE VICARIO**  
**dott. Luciano FANTINO**

**ESTENSORE:**  
Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale